



CITTA' DI VIGEVANO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA  
RESIDENZIALE PUBBLICA IN DEROGA ALLA GRADUATORIA, AI SENSI  
DEGLI ARTT. 14 E 15 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 10 FEBBRAIO  
2004, n°1.

Approvato con Deliberazione di CC n. 71/2009

---

---

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN DEROGA ALLA GRADUATORIA, AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 15 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 10 FEBBRAIO 2004, n°1.

---

**INDICE**

- ART. 1      Ambito di applicazione
- ART. 2      Soggetti delle procedure di assegnazione
- ART. 3      Procedure per la determinazione delle priorità di assegnazione
- ART. 4      Valori delle condizioni abitative, familiari e sociali
- ART. 5      Commissione consultiva
- ART. 6      Mancata accettazione
- ART. 7      Norma di rinvio

**Art. 1**  
**Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative delle facoltà attribuite al Comune dal Regolamento regionale 10.2.2004 n. 1 modificato dal Regolamento regionale 27.3.2006 n. 5 per quanto attiene all'assegnazione in deroga alla graduatoria di cui all'art. 14 e alla deroga ai requisiti di cui all'art. 15..

**Art. 2**  
**Soggetti delle procedure di assegnazione**

1. Sono soggetti alle procedure in via di urgenza in deroga alla graduatoria e ai requisiti, ai sensi dell'art. 14 e 15 del reg., i nuclei familiari residenti nel Comune ed aventi le seguenti condizioni abitative:

- a) privi di qualsiasi locale di ricovero;
- b) occupanti locali originariamente destinati alla residenza ma privi dell'acqua corrente o qualora sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi diversi da quelli previsti all'art 3, lett. a) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- c) dimoranti in strutture di assistenza o beneficenza;
- d) in strutture di tipo alberghiero a carico dell'Amministrazione comunale;
- e) per i quali non sia possibile un rinvio dell'azione di rilascio forzoso dell'alloggio;

in cui siano presenti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie :

- g) minori;
- h) anziani;
- i) disabili;
- j) soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta;

o in cui sussistano almeno una delle seguenti condizioni

- k) gravi eventi lesivi dell'integrità psico-fisica e personale, con particolare riguardo alle donne e ai minori;
- l) necessità di garantire alle famiglie un alloggio per evitare l'allontanamento di figli minori legittimi, naturali e riconosciuti o adottivi conviventi, ovvero per consentire il ritorno in famiglia;

quanto sopra deve essere ampiamente documentato dai competenti uffici comunali, dall'ASL e da altri uffici preposti, in carenza della documentazione, la domanda, segue l'ordinaria procedura della graduatoria ai fini dell'assegnazione.

2. Sono condizioni obbligatorie per l'assegnazione in deroga il possesso della residenza nella Regione Lombardia da almeno 5 anni, ai sensi della L.R. 7 del 08/02/2005 e s.m.i., la presentazione della domanda, con le modalità previste per l'attribuzione dell'ISBARC/R con l'inserimento nel sistema informatico regionale.

### **Art. 3**

#### **Procedure per la determinazione delle priorità di assegnazione**

1. Possono presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio, ai sensi degli artt. 14 e 15 del reg., i concorrenti inseriti utilmente in graduatoria o i cittadini che non hanno presentato la domanda ai fini della graduatoria, qualora siano riscontrate condizioni di emergenza abitativa
2. Le assegnazioni, in deroga alla graduatoria o ai requisiti, per i nuclei familiari che si trovano nelle condizioni indicate all'art. 2, comma 1, sono disciplinate dall'art. 3, in relazione ad un periodo temporale che tiene conto delle disponibilità degli alloggi e delle urgenze delle domande e sono assunte secondo il valore decrescente attribuito dal citato art. 3, tenuto conto che il l'ISBARC/R conseguito determina comunque la precedenza in fase di assegnazione.
3. Possono sussistere due tipologie di assegnazioni : quelle da assegnare ai sensi degli artt. 14 e 15 del reg., per un massimo del 50% della disponibilità semestrale o annua degli alloggi erp e, quelle secondo l'ordine decrescente della graduatoria. In ogni caso, l'assegnazione segue l'ordine decrescente dell'ISBARC/R anche a favore dei concorrenti che hanno presentato domanda in via d'urgenza (artt. 14 e 15).
4. Qualora il concorrente per una assegnazione in deroga non avesse presentato domanda l'assegnazione può avvenire solo ai sensi dell'art. 14 o 15 del reg..
5. Il provvedimento di assegnazione in deroga alla graduatoria, in via d'urgenza, è disposto con specifico atto amministrativo ampiamente motivato e documentato dal responsabile del procedura amministrativa. Avverso a tale provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero dalla pubblicazione del provvedimento stesso all'albo pretorio del comune e comunque non oltre alla data di pubblicazione della nuova graduatoria di aggiornamento.
6. La graduatoria in vigore nel periodo delle assegnazioni in deroga di cui agli artt. 14 e 15 del reg. sarà esposta, contestualmente con la graduatoria di aggiornamento, con una specifica segnatura per ciascuna assegnazione effettuata, in particolare per le assegnazione di cui agli artt. 14, 15 del reg. e con gli estremi del provvedimento comunale di assegnazione e la sintetica motivazione.
7. I ricorsi presentati, per la mancata assegnazione in via d'urgenza, saranno sottoposti al parere della commissione consultiva di cui al successivo art. 5, entro i successivi 30 giorni dal termine stabilito per l'ammissione dei ricorsi.
8. Per i nuclei familiari che abbiano rilasciato o debbano rilasciare l'alloggio a seguito di calamità naturali quali alluvioni, terremoti, frane ovvero eventi impreveduti quali esplosioni, incendi, crolli o altro ad essi riconducibili ovvero nuclei oggetto di ordinanza di sgombero, emessa dall' autorità competente, residenti in alloggi la cui condizione statica o igienica presenti documentato e grave e imminente rischio per l'incolumità fisica dei componenti del nucleo familiare (nuclei oggetto di ordinanza contingibile e urgente del Sindaco , art. 38 L. 142 / 1990 o altro adeguato documento rilasciato dalla competente autorità ), si provvederà in relazione alla effettiva disponibilità di alloggi erp, tenuto conto degli eventuali provvedimenti assunti dalle competenti autorità con provvedimenti di requisizione di alloggi, comunque dando priorità assoluta sui concorrenti collocati a qualunque titolo in graduatoria.

### **Art. 4**

#### **Valori delle condizioni abitative, familiari e sociali**

**condizioni abitative** (i punteggi non sono cumulabili tra loro ma solo con le condizioni familiari e sociali):

- 4.1** nuclei familiari nei confronti dei quali è stata emessa sentenza esecutiva di sfratto ovvero altro provvedimento giudiziario o amministrativo ( ad esempio : soggetti costretti a lasciare l'alloggio coniugale a seguito di sentenza di separazione, ecc.. ) ed è stata fissata la data di

esecuzione del provvedimento mediante l'intervento della forza pubblica (avviso e/o preavviso di rilascio alloggio)

entro trenta giorni

**a)punti 25**

entro 60 giorni

**b)punti 20**

4.2 nuclei ospitati in dormitori pubblici, in centri di prima, seconda o terza accoglienza o in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti alla pubblica assistenza, dalle Associazioni di volontariato, con finalità di assistenza e ospitalità

**a)punti 17 da almeno un anno**

**b)punti 22 da almeno due anni**

**c)punti 27 da almeno tre anni**

**d)punti 32 da oltre 3 anni**

4.3 nuclei dimoranti in strutture di tipo alberghiero con onere a carico dell'amministrazione o in alloggi di proprietà comunale destinati a sistemazioni abitative temporanee, ovvero privi di qualsiasi locale di ricovero per i quali sono aggiunti 5 punti:

**a)punti 30 da almeno un anno**

**b)punti 35 da almeno due anni**

**c)punti 40 da due a tre anni**

**d)punti 45 da oltre 3 anni**

4.4 nuclei occupanti locali originariamente destinati alla residenza ma privi dell'acqua corrente o sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi diversi da quelli previsti all'art 3, lett. a) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

**a)punti 18 da almeno un anno**

**b)punti 23 da almeno due anni**

**c)punti 28 da almeno tre anni**

**condizioni familiari** *(i punteggi non sono cumulabili tra loro ma solo con le condizioni abitative e sociali ad eccezione del punto 4.11):*

4.5 nuclei familiari composti, alla data della presentazione della domanda o del suo aggiornamento, da uno o più anziani con età maggiore di 75 anni

**punti 30**

4.6 nuclei familiari composti, alla data della presentazione della domanda o del suo aggiornamento, da uno o più anziani tra i 65 e i 70 anni, ovvero quando uno dei due componenti pur non avendo tale età (65 anni) sia totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni

**punti 20**

4.7 nuclei familiari composti, alla data di presentazione della domanda o del suo aggiornamento, da uno o più anziani oltre i 65 anni

**punti 15**

4.8 persone sole con uno o più figli minori a carico

**punti 20**

4.9 nuclei familiari con uno o più figli minori a carico

**punti 15**

4.10 profughi, ai sensi della L.763/81, rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono alcuna attività lavorativa:

**punti 5**

**condizioni sociali** (i punteggi non sono cumulabili tra loro ma solo con le condizioni abitative e familiari ad eccezione del punto 4.12):

4.11 necessità di urgente sistemazione abitativa, a seguito di gravi eventi lesivi dell'integrità psico-fisica e personale, con particolare riguardo alle donne e ai minori:

(come risultante dalla relazione dall'ufficio di assistenza sociale, attestante la situazione di necessità di una sistemazione abitativa urgente a salvaguardia dell'integrità psico-fisica e personale e dei figli o minori presenti nel nucleo familiare, a cui dovrà graduare i punti in relazione alla gravità della situazione in atto con documentazioni specifiche, come denunce alla P.S., certificati medici specifici, interventi del Tribunale, ecc):

**punti 40**

4.12 nuclei familiari nei quali uno o più componenti, siano affetti da minorazioni o da malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità, certificata ai sensi della legislazione vigente e certificabile dai competenti organi sanitari regionali, ovvero un grado di invalidità equipollente previsto e certificato a norma delle diverse disposizioni vigenti per particolari categorie di invalidi (vedasi Parte I, punto 2 del reg):

**disabilità sino al 65%**

**a) punti 20**

**b) disabilità sino dal 66% al 99%**

**punti 25**

**c) con disabilità al 100% o handicap grave**

**punti 30**

**d) con disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento**

**punti 35**

4.13 soggetti che hanno lasciato luoghi di pena, o comunità di recupero, in situazioni di grave precarietà personale, per i quali sia dimostrata la perdita dell'alloggio conseguentemente al periodo di reclusione o di recupero non antecedente a un anno dalla data di presentazione della domanda o l'impossibilità di rientro nel nucleo familiare originario

**punti 10**

<b>Tabella di formazione dei punteggi</b>				
<b>N.</b>	<b>Codice</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Punteggio concorrente</b>	<b>Condizioni</b>
1	4.1.a	<b>25</b>		<b>Condizioni abitative (massimo 1 punteggio)</b>
2	4.1.b	<b>20</b>		
3	4.2.a	<b>20</b>		
4	4.2.b	<b>25</b>		
5	4.2.c	<b>30</b>		

6	4.2.d	<b>35</b>		
7	4.3.a	<b>17</b>		
8	4.3.b	<b>22</b>		
9	4.3.c	<b>27</b>		
10	4.3.d	<b>32</b>		
11	4.4.a	<b>30</b>		
12	4.4.b	<b>35</b>		
1	4.4.c	<b>40</b>		
3	4.4.d	<b>45</b>		
14	4.5.a	<b>18</b>		
15	4.5.b	<b>23</b>		
16	4.5.c	<b>28</b>		
17	4.6	<b>30</b>		<b>Condizioni familiari (massimo 2 punteggi)</b>
18	4.7	<b>20</b>		
19	4.8	<b>15</b>		
20	4.9	<b>20</b>		
21	4.10	<b>15</b>		
22	4.11	<b>5</b>		
23	4.12	<b>40</b>		<b>Condizioni soggettive (massimo 2 punteggi)</b>
24	4.13.a	<b>20</b>		
25	4.13.b	<b>25</b>		
26	4.13.c	<b>30</b>		
27	4.13.d	<b>35</b>		
28	4.14	<b>10</b>		
<b>Punteggio</b>				

### **Art. 5 Commissione consultiva**

1. La commissione consultiva, istituita ai sensi del Regolamento Regionale del 10 febbraio 2004 n.1, art. 14, comma 5, esprime pareri in merito alle assegnazioni in deroga previste dall' art.14 "Assegnazione in deroga alla graduatoria" e dall'art.15 " Deroga ai requisiti. Tale commissione viene nominata con provvedimento del Sindaco ed è composta come segue:

- a) il Dirigente del settore interessato con funzioni di Presidente;
- b) Responsabile del Servizio Politiche della Casa – membro
- c) un esperto scelto tra i dipendenti dell' Azienda per l'Edilizia Residenziale territorialmente competente - membro
- d) un assistente sociale, quale figura qualificata ad esprimere parere in merito alla multiproblematicità delle situazioni di disagio socio - economico - membro
- e) un esperto in materia indicato dalle Organizzazioni Sindacali Confederali degli Inquilini - membro;

- f) un dipendente del Servizio Politiche della Casa con funzioni di segreteria;
2. L'elenco delle emergenze abitative è predisposto dal Servizio Politiche della Casa, su proposta scritta dell'assistente sociale e, a conclusione dell'istruttoria amministrativa deve, di norma essere sottoposto al parere della commissione. Qualora i tempi dell'emergenza non consentano materialmente la sua convocazione o la stessa vada deserta lo stesso elenco nonché gli eventuali relativi provvedimenti già assunti devono essere sottoposti alla commissione stessa per la presa d'atto e la ratifica .
3. I Comuni interessati nell'ambito territoriale di competenza, vista la L. 328/2000, possono avvalersi, per le funzioni trasferite dalla L.R. 1/2000, art. 3, comma 51, della Commissione di cui al precedente comma 1, mediante la stipula di apposite convenzioni.
4. La Commissione può esprimere pareri in merito a:
- esame dei ricorsi in opposizione presentati dai cittadini in merito alle assegnazioni in deroga di cui all'artt.14 e 15 del R.R. n.1 del 10 febbraio 2004;
  - esame dei ricorsi in opposizione avverso la graduatoria
  - valutazioni e pareri in merito alle contro deduzione presentate dagli assegnatari nei confronti dei quali sono stati avviati procedimenti di decadenza dall'assegnazione e / o contestazioni di occupazioni o detenzione di alloggi senza titolo;
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti e, per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Nel caso in cui in prima convocazione non si raggiunta tale percentuale, in seconda convocazione sarà sufficiente la presenza di due membri.

#### **Art.6**

##### **Mancata accettazione**

1. Il Comune, previa diffida dell'interessato, provvede alla cancellazione dalla graduatoria di cui al presente Regolamento delle domande dei richiedenti che rinuncino all'alloggio offerto dall'Amministrazione Comunale, qualora la mancata accettazione non sia motivata dallo stato manutentivo o di accessibilità o da altre gravi motivazioni documentate.

#### **Art. 7**

##### **Norma di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni del regolamento regionale 10.2.2004 n. 1 modificato dal regolamento regionale 27.3.2006 n. 5.